



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

45^a seduta: martedì 20 gennaio 2009

Presidenza del presidente CANTONI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1202) CANTONI ed altri. – Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE, *relatore* Pag 3

ALLEGATO (*Contiene i testi di seduta*) 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

I lavori hanno inizio alle ore 15,55

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1202) CANTONI ed altri. – Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno legge n. 1202.

Colleghi, come ricorderete, la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti del personale delle Forze armate vittima del dovere prevede attualmente l'applicazione – in ordine al requisito dell'altezza richiesto per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa – del limite minimo di un metro e sessantacinque centimetri per gli uomini ed un metro e sessantuno centimetri per le donne.

Tale previsione, tuttavia, pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur essendo intenzionati ad onorare la memoria dei propri congiunti ed a servire onorevolmente il Paese prestando servizio nelle Forze armate, vantano un'altezza sì inferiore a quanto previsto dalla legge, ma comunque tale da non pregiudicare la funzionalità dello strumento militare.

Emblematico, al riguardo, è il caso della figlia del sottotenente Giovanni Pezzulo, drammaticamente caduto nell'espletamento del proprio dovere il 13 febbraio 2008 nella valle di Uzbeen, in Afghanistan, la quale, pur desiderando intraprendere la carriera militare per onorare la memoria del genitore scomparso, non ha potuto accedere al beneficio in quanto la sua altezza non soddisfaceva i requisiti richiesti.

Il presente disegno di legge, pertanto, riveste carattere di assoluta eccezionalità e la sua *ratio* è giustificata da evidenti motivi di giustizia sostanziale.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, che modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 82 del 2001 sostituendo le parole «fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale» con le seguenti: «fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), *e*), *g*) e *h*), della legge 23 agosto 2004, n. 226».

In relazione al limite di statura, occorre sottolineare che la sua fissazione – per l'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere – in un metro e cinquanta centimetri (unico sia per gli uomini che per le donne), non arreca alcun pregiudizio alla funzionalità

delle Forze armate, in quanto già previsto per i militari di leva dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964.

Per ciò che concerne, invece, il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 226 del 2004 (godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool o per l'uso di sostanze stupefacenti, e requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001), esso è giustificato dalla necessità di armonizzare l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere con i principi previsti per quello dei volontari in ferma prefissata.

Da ultimo, ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso, il 13 gennaio, parere non ostativo con osservazioni (in ordine alla conformità del provvedimento alla disciplina generale e relativamente all'opportunità di un intervento legislativo in ordine alla fissazione del requisito dell'altezza), mentre la Commissione bilancio ha espresso, nella giornata successiva, parere di nulla osta.

Concludo raccomandando alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento, se possibile senza emendamenti.

Poiché nessuno domanda di parlare e preso atto dell'assenso del rappresentante del Governo, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1202

d'iniziativa dei senatori Cantoni, Amati, Amato, Caforio, Carrara, Ciampi, Collino, Contini, De Gregorio, Del Vecchio, Galioto, Gamba, Gasbarri, Licastro Scardino, Mura, Negri, Pegorer, Pinotti, Ramponi, Scanu, Scarabosio, Serra, Sircana, Torri e Totaro

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale,» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), *e*), *g*), e *h*), della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

